

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

REGOLAMENTO (CE) N. 2702/1999 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1999

relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

(GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (CE) n. 2060/2004 del Consiglio del 22 novembre 2004	L 357	3	2.12.2004

**REGOLAMENTO (CE) N. 2702/1999 DEL CONSIGLIO****del 14 dicembre 1999****relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) in base alla normativa in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali nei paesi terzi per un numero limitato di prodotti agricoli; i risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti;
- (2) data l'esperienza acquisita, le prospettive di evoluzione dei mercati all'interno ed all'esterno della Comunità, nonché il nuovo contesto degli scambi internazionali, è opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione nei mercati dei paesi terzi;
- (3) una siffatta politica può utilmente completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri, promuovendo in particolare l'immagine dei prodotti comunitari sui mercati internazionali, soprattutto in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; una siffatta attività, contribuendo all'apertura di nuovi sbocchi, potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti delle iniziative nazionali o private;
- (4) è opportuno definire i criteri di selezione dei prodotti interessati e dei mercati; tuttavia, i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione non sono esclusi dal sistema;
- (5) è opportuno che la Commissione si assuma, in linea di massima, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, onde responsabilizzare le organizzazioni proponenti, nonché gli Stati membri interessati; tuttavia, in casi eccezionali, può essere opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato;
- (6) in materia di esecuzione delle azioni, occorre prevedere che la Commissione delle Comunità europee, con procedure adeguate, l'affidi ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie;
- (7) tuttavia, data l'esperienza acquisita ed i risultati ottenuti dal Consiglio oleicolo internazionale nella sua attività di promozione, è opportuno prevedere che la Comunità possa continuare ad affidare a tale consiglio la realizzazione delle azioni nel settore di sua competenza; è opportuno altresì poter ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali analoghe esistenti per altri prodotti;

⁽¹⁾ GU C 32 del 6.2.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 219 del 30.7.1999.

⁽³⁾ GU C 169 del 16.6.1999, pag. 8.

▼B

- (8) onde controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, occorre prevedere una sorveglianza efficace da parte della Commissione e degli Stati membri, nonché la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente;
- (9) di conseguenza, occorre modificare i regolamenti n. 136/66/CEE ⁽¹⁾, (CEE) n. 1308/70 ⁽²⁾ e (CE) n. 2275/96 ⁽³⁾;
- (10) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾; tali misure devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione; in questo contesto i comitati di gestione interessati agiscono di concerto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi.
- 2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

Articolo 2

Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di igiene, di sicurezza alimentare, di dietetica, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente,
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, in particolare con l'allestimento di padiglioni della Comunità,

▼M1

- c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari concernenti le norme di qualità e l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché i simboli grafici previsti nella pertinente normativa comunitaria,

▼B

- d) azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD), dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica,
- e) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi,
- f) missioni commerciali ad alto livello,

⁽¹⁾ Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU L 308 del 29.11.1996, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

- g) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

Articolo 3

I prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono in particolare i seguenti:

- a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni,
- b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

Articolo 4

Nella scelta dei paesi terzi in cui realizzare le azioni indicate all'articolo 1, si tiene conto dei mercati dei paesi che hanno una domanda reale o potenziale.

▼M1*Articolo 5*

1. Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'elenco dei prodotti e dei mercati di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

Tuttavia, nel frattempo tale elenco può essere modificato all'occorrenza.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può adottare linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne d'informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

▼B*Articolo 6*

Quando vengono decise azioni in particolare nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la Commissione può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale.

Per altri settori, la Commissione può ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali che diano analoghe garanzie.

▼M1*Articolo 7*

1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), e fatto salvo l'articolo 6, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di promozione e d'informazione aventi una durata massima di tre anni.

Gli Stati membri redigono un disciplinare in cui sono stabiliti i requisiti e i criteri di valutazione dei programmi.

2. Gli Stati membri interessati controllano l'opportunità dei programmi proposti e la conformità degli stessi con le disposizioni del presente regolamento, con le linee direttrici adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e con i relativi disciplinari. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.

Una volta esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri stabiliscono un elenco di programmi nei limiti dei fondi disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei programmi e una copia degli stessi.

Qualora constatati che un programma presentato, o alcune azioni dello stesso, non siano conformi alla normativa comunitaria o non rispondano ai criteri del rapporto qualità/prezzo, la Commissione

▼M1

informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Trascorso tale termine, il programma è considerato ammissibile.

Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d'accordo con l'organizzazione proponente, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, decide quali programmi sono accettati nonché le dotazioni finanziarie corrispondenti. Viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di un paese terzo.

5. Dopo aver bandito un invito a presentare proposte con i mezzi idonei, l'organizzazione proponente seleziona gli organismi che attuano i programmi. Tuttavia, a certe condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare certe parti del programma.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 7 bis

Dopo che il comitato di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o, se del caso, i comitati regolamentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, (CEE) n. 2081/92 ⁽²⁾ o (CEE) n. 2082/92 ⁽³⁾ del Consiglio sono stati informati, la Commissione decide in merito alle seguenti azioni:

- a) azioni indicate all'articolo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;
- b) azioni indicate all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), del presente regolamento, ove tali azioni siano di interesse comunitario o nessuna proposta idonea sia stata presentata secondo la procedura stabilita all'articolo 7 del presente regolamento;
- c) azioni realizzate da un'organizzazione internazionale secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento.

▼B*Articolo 8*

1. La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara pubblico o ristretto:

— l'eventuale/gli eventuali assistente/i tecnico/i per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi di esecuzione proposti,

▼M1

— l'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 7 bis.

▼B

2. L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, devono avere un'esperienza in merito ai prodotti in causa e ai mercati di desti-

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

▼B

nazione e disporre dei mezzi necessari per svolgere le azioni nel modo più efficace, tenendo conto della portata europea di tali programmi.

3. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti, sorveglia la buona esecuzione delle azioni.

▼M1

4. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo dei programmi di cui all'articolo 7 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo o promozionale prodotto nell'ambito di un programma accettato sia conforme al diritto comunitario.

▼B*Articolo 9***▼M1**

1. Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia interamente le azioni di cui all'articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di cui all'articolo 7 non può superare il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi promozionali della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.

3. L'organizzazione o le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 7 a concorrenza almeno del 20 % del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono determinate al momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori.

▼B

4. In caso d'applicazione dell'articolo 6, la Comunità concede, previa approvazione del programma, un contributo adeguato all'organizzazione internazionale interessata.

▼M1

5. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha deciso di accettare a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

▼B*Articolo 10*

Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

Articolo 11

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

▼B*Articolo 12*

1. La Commissione è assistita dal «comitato di gestione per i grassi», istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE, e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

▼M1*Articolo 12 bis*

Prima di stabilire l'elenco e le linee direttrici di cui all'articolo 5, o di accettare i programmi di cui all'articolo 7, di decidere in merito alle azioni di cui all'articolo 7 bis o ancora di adottare misure di attuazione ai sensi dell'articolo 11, la Commissione può consultare:

- a) il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola»;
- b) i gruppi di lavoro tecnici «ad hoc» costituiti da membri del comitato di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità.

▼B*Articolo 13*

Entro il ►**M1** 31 dicembre 2006 ◀ la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Articolo 14

1. All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'espressione «o in paesi terzi» è soppressa.

2. All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'espressione «e al di fuori di essi» è soppressa.

3. All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, l'espressione «e all'esterno» è soppressa.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

▼M1**▼B**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.